

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI  
RICERCA E DI CONSULENZA A  
SOGGETTI ESTRANEI  
ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 3, COMMA 56, L.  
24/12/2007 N. 244**

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15/05/2008.**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 56 L. 24.12.2007 N.2004.**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3 commi 55,56,57, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e a norma dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, con l'esclusione degli incarichi conferiti per il patrocinio nell'ambito di vertenze legali e per la sua eventuale difesa in giudizio, oltre che per l'attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici, per le quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore.

**Art. 2 - Individuazione del fabbisogno**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei responsabili di area che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio Comunale, per esigenze temporanee e nel rispetto del presente regolamento. L'affidamento di incarichi effettuato in assenza di programma annuale costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Ciascun responsabile verifica, preliminarmente, l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso il comune attraverso interpellati interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il responsabile dell'area competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, facendo riferimento alle disponibilità di bilancio ed al prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, il responsabile opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. Il responsabile verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

**Art. 3 - Rispondenza dell'incarico**

1. Il responsabile di area competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio comunale, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

#### **Art. 4 - Individuazione delle professionalità**

1. Il responsabile di area competente predisponde un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

#### **Art. 5 - Procedura comparativa**

1. Il responsabile di area competente procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente - sulla base della complessità dell'incarico - anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

## **Art. 6 – Forma e contenuto del contratto di collaborazione**

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti tutti gli elementi di cui all'art.7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3 commi 55,56,57, legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'amministrazione, nonché l'indicazione della messa a disposizione dell'incaricato dei beni strumentali di proprietà comunale, qualora sussista tale circostanza.

2. Il contratto di collaborazione diviene efficace, a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore /consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet del Comune.

Ai contratti si applicano le norme degli artt. 2222-2238 del codice civile

## **Art. 7 – Compensi e liquidazione**

1. Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.

2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione e viene determinato in base agli indirizzi impartiti ai sensi dell'art. 7 D. Leg. 165/01 succitato.

## **Art. 8 – Esclusioni**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, purché di importo inferiore ad € 5.000.

## **Art. 9 - Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. Il responsabile di area competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dal comune.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

## **Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il responsabile di area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile di area competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 11 - Pubblicità ed efficacia**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito del comune e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
4. Il responsabile di area competente dovrà annotare sull'avviso di cui al precedente articolo 3, l'avvenuta pubblicazione sul sito del comune.

#### **Art.12 - Limite annuo della spesa per incarichi o consulenze**

La spesa annua massima per il conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo 1, cui va aggiunta quella relativa al conferimento di incarichi per l'acquisizione di consulenza legale, dovrà essere pari al 15 % dell'ammontare dell'intervento 1 "Personale" delle spese correnti relative al rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce la spesa da effettuare.